



FidiToscana

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO B
(Ultimo aggiornamento 12/05/2011)

FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
(Delibera Giunta Regionale - Regione Toscana 282/2010)

INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA S.p.A.

Nome FIDI TOSCANA S.p.A.
Indirizzo Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI)
Recapiti Tel.: 055/23.84.1 - Fax.: 055/21.28.05
Mail: info@fiditoscana.it sito internet: www.fiditoscana.it
Altri dati Codice fiscale e partita IVA 01062640485
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695
Repertorio Economico Amministrativo 253507
Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719
Codice ABI 13932

**OFFERTA FUORI SEDE:
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
N° ISCRIZIONE UIC

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA FIDI TOSCANA S.p.A.

Fidi Toscana, in qualità di gestore del Fondo (normativa di riferimento: Delibera Giunta Regionale - Regione Toscana 282/2010 disponibile sul sito www.fiditoscana.it), rilascia ai soggetti finanziatori (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it), una garanzia a prima richiesta a copertura delle anticipazioni della Cassa Integrazione da queste effettuate.

La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.

In caso di mancato rimborso da parte del cliente, i soggetti finanziatori provvedono a risolvere il contratto, inviano al cliente inadempiente l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.

Decorso il termine per l'adempimento senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte del Cliente, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo - nella percentuale garantita - a copertura della perdita subita.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

"MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE"

Beneficiario di tale intervento i cittadini dell'Unione Europea, o di altri Paesi purché in possesso di carta o permesso di soggiorno, con residenza anagrafica in un comune della Regione Toscana e che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. I finanziamenti devono essere destinati alla copertura di spese, anche già effettuate, necessarie per sostenere una temporanea esigenza di difficoltà economica temporanea dovuta a motivi di salute e/o mutamenti della condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa o lavorativa.

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata fino all'80% del finanziamento. Importo massimo finanziato € 4.000,00

DURATA: Durata massima 60 mesi con 3 mesi di preammortamento.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** definito dal singolo soggetto finanziatore.

B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.

RECESSO E RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it]. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Fidi Toscana S.p.A.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Fidi Toscana S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Fidi Toscana S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Debitore Principale", indica il Cliente- persona fisica - per il quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"Istruttoria", indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

"Regresso", è la facoltà riconosciuta al fideiussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia.

"Soggetti finanziatori" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

"Spread", indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;

"Fondo", indica il Fondo costituito presso Fidi Toscana S.p.A. per la prestazione di garanzie a prima richiesta di cui alla delibera Giunta Regionale - Regione Toscana n° 282/2010.